



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 12/04/2024

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2024.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 ed i contratti nazionali di lavoro del personale degli enti locali prevedono, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, l'avvenuta costituzione del Fondo delle risorse finanziarie decentrate;
- tali risorse finanziarie, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Preso atto che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali del triennio 2019/2021;

Rilevato che l'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 disciplina le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cosiddetto Fondo delle risorse decentrate), suddividendo tali risorse in:

- a) risorse stabili (art. 79, commi 1 e 1-bis), aventi quali caratteristiche la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, con la conseguenza di restare acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) risorse variabili (art. 79, commi 2, 3, 4, 5), aventi quali caratteristiche l'eventualità e la variabilità, dovendo essere stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi, nonché del relativo mantenimento;

Evidenziato che il comma 6 dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) del medesimo C.C.N.L. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a disposizioni di legge;

Preso atto che il comma 7 dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 dispone che la costituzione dei Fondi risorse decentrate è disciplinata dal medesimo art. 79 dall'anno 2023, e che dal 1° gennaio 2023 devono, pertanto, ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e

trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle decurtazioni operate per effetto del precedente periodo” (c.d. consolidamento delle decurtazioni, da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015);

Visto l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabiliva testualmente che “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, di modifica del D.Lgs. n. 165/2001, ha sancito che:

- “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle stesse, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;
- “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato”;
- “per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;

Visto l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Visto, altresì, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, applicabile ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Atteso che il predetto decreto del 17 marzo 2020:

- chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale, ossia con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);
- specifica che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Rilevato che la citata circolare del 13 maggio 2020 precisa ulteriormente che il limite iniziale al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019;

Viste le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, contenute nella nota protocollo n. 179877 del 01/09/2020;

Preso atto che, avendo il Comune di Dosolo rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2015, la base di riferimento per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 è rappresentata dal Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, così come costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21/05/2019, a rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 25/10/2016, per l'importo complessivo di Euro 42.299,99;

Accertato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale risulta pari ad Euro 63.068,74, incluse le risorse destinate alle Posizioni Organizzative e le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, e che pertanto la somma di Euro 63.068,74 costituisce il limite di spesa per la costituzione del Fondo dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

Accertato, inoltre, che non si rilevano scostamenti in positivo, ossia un aumento, del numero di dipendenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018, e che pertanto va fatto salvo il limite iniziale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019;

Atteso che le risorse decentrate stabili del Fondo dell'anno 2024 risultano complessivamente pari ad Euro 43.294,08, di cui:

- Euro 40.674,45, quale quota determinata ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. del 21/05/2018, di cui:

- _ Euro 36.684,42, quale quota determinata ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, comprensivo di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004; comprensivo altresì dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

- _ Euro 1.164,80, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. del 21/05/2018, che testualmente recita: "l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019";

- _ Euro 1.059,44, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 21/05/2018, che testualmente recita: "l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

- _ Euro 1.765,79, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21/05/2018, il quale dispone testualmente: "L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

- Euro 1.267,50, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L. 2019/2021 in servizio alla data del 31/12/2018;

- Euro 1.352,13, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi

dell'art. 79, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Preso atto che non sussistono condizioni che permettano di integrare ulteriormente la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2024 ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 79 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

Ritenuto di mettere a disposizione del Fondo dell'anno 2024 risorse decentrate variabili per complessivi Euro 4.580,13 per remunerare la produttività, connessa al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano della performance 2024, così determinati:

- Euro 3.273,54, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale stabilisce che gli enti possono altresì destinare al Fondo un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del medesimo C.C.N.L., ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- Euro 1.306,59, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del C.C.N.L. del 16/11/2022, costituente il risparmio dell'anno 2022, accertato a consuntivo, derivante dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

Considerato che anche al Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 dev'essere applicata la decurtazione permanente stabilita dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, che ha modificato ed integrato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e che per il Comune di Dosolo è quantificata in Euro 1.289,12;

Ritenuto, pertanto, di determinare in Euro 46.585,09 il Fondo delle risorse decentrate di competenza dell'anno 2024, costituito da risorse stabili per Euro 43.294,08, sommate a risorse variabili per Euro 4.580,13, con applicazione della decurtazione permanente pari ad Euro 1.289,12, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come riportato nel prospetto allegato (allegato A), ritenuto meritevole di approvazione;

Tenuto conto che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2024, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare il limite, imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in base al quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come dimostrato dal prospetto allegato (allegato B);

Tenuto conto, altresì, che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2024, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare i limiti volti al contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;

Considerato che è presumibile che il Comune di Dosolo rispetti gli obiettivi di finanza

pubblica ed analoghi strumenti di contenimento della spesa nell'anno 2024; condizione richiesta per la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento procedere a modificare la costituzione del Fondo risorse decentrate per eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale dipendente;

Ritenuto di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'anno 2024 di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
- utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte minima delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/04/2016, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/05/2019;
- utilizzare le risorse variabili per la corresponsione dei premi correlati alla performance al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione indicati nel piano della performance 2024, ricompreso nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/03/2024;

Ritenuto, in ogni caso, che le risorse da destinare in sede di contrattazione decentrata integrativa alla performance individuale dell'anno 2024 debbano essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano degli obiettivi/Piano della performance per tale anno;

Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 del Comune di Dosolo stipulato da parte della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione sindacale in data 27/11/2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, il quale contiene il finanziamento della spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con l'apposizione dei pareri di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del

presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

delibera

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022, il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2024 per complessivi Euro 46.585,09, risultante dalla somma di risorse stabili, pari ad Euro 43.294,08, e risorse variabili, pari ad Euro 4.580,13, e con applicazione della decurtazione permanente di Euro 1.289,12 ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come da prospetto allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di definire in Euro 850,00 la quota delle risorse variabili da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa;
4. Di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 viene costituito nel rispetto del limite di non superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che le risorse necessarie sono stanziare sul bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
6. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2024, di perseguire i seguenti obiettivi:
 - assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
 - utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/4/2016, successivamente modificato con Deliberazione n. 62 del 16/05/2019;
 - utilizzare le risorse variabili per la corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/03/2024;
7. Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al dott. Paolo Ferrarini - Revisore Unico dei Conti - ed al dott. Bruno Susio, in qualità di Nucleo di valutazione;
8. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del C.C.N.L. 16/11/2022;

Successivamente, con separata votazione,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere alla contrattazione decentrata integrativa-accordo di parte economica anno 2024.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **11** del **12.04.2024**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNO 2024

RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE STABILI ANNO 2024			
DISPOSIZIONE	DESCRIZIONE	SPECIFICA ARTICOLI C.C.N.L. 2016/2018	IMPORTO
ART. 79, CO. 1, LETT. A, CCNL 2019/2021	risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018.	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67, CO. 1, CCNL 2016/2018: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	€ 36.684,42
		ART. 67, CO. 2, LETT. A, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €uro 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 1.164,80
		ART. 67, CO. 2, LETT. B, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 1.059,44
		ART. 67, CO. 2, LETT. C, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 1.765,79
		ART. 67, CO. 2, LETT. D, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	€ 0,00
		ART. 67, CO. 2, LETT. E, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	€ 0,00
		ART. 67, CO. 2, LETT. F, CCNL 2016/2018 - SOLO REGIONI: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito	€ 0,00
		ART. 67, CO. 2, LETT. G, CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	€ 0,00
ART. 79, CO. 1, LETT. B, CCNL 2019/2021	importo, su base annua, pari ad €uro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL 2019/2021 in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5		€ 1.267,50
ART. 79, CO. 1, LETT. C, CCNL 2019/2021	risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale		€ 0,00
ART. 79, CO. 1, LETT. D, CCNL 2019/2021	importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo alla decorrere dalla medesima data		€ 1.352,13
ART. 79, CO. 1-BIS, CCNL 2019/2021	a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nella categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3		€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI			€ 43.294,08

COMUNE DI DOSOLO
FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNO 2024

RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE VARIABILI			
ANNO 2024			
DISPOSIZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
ART. 79, CO. 2, LETT. A, CCNL 2019/2021	risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018.	ART. 67, CO. 3, LETT. A, CCNL 2016/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (SPONSORIZZAZIONI, NUOVE CONVENZIONI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC.)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. B, CCNL 2016/2018: quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 2016/2018: risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ICI, INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2016/2017, AVVOCATURA INTERNA, ART. 53, CO. 7, DEL D.LGS. 165/2001, ECC.)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. D, CCNL 2016/2018: importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. F, CCNL 2016/2018: risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (MESSI NOTIFICATORI)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. G, CCNL 2016/2018: risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi (RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO)	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. J, CCNL 2016/2018 - SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO E CITTA' METROPOLITANE: importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	€ 0,00
		ART. 67, CO. 3, LETT. K, CCNL 2016/2018: integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies (TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO D'ANNO)	€ 0,00
ART. 79, CO. 2, LETT. B, CCNL 2019/2021	importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa		€ 3.273,54
ART. 79, CO. 2, LETT. C, CCNL 2019/2021	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c), del CCNL 2019/2021		€ 0,00
ART. 79, CO. 2, LETT. D, CCNL 2019/2021	eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999		€ 1.306,59
ART. 79, CO. 3, CCNL 2019/2021	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.		€ 0,00
ART. 80, CO. 1, CCNL 2019/2021	eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE-SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE)		€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 4.580,13
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1, CO 456, L. 147/2013			-€ 1.289,12
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE			€ 46.585,09

DETTAGLIO DETERMINAZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017

ART. 67, COMMA 1, C.C.N.L. DEL 21/05/2018 PER IL TRIENNIO 2016/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

FONDO STABILE ANNO 2017	
DESCRIZIONE	IMPORTO
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31, C. 2, CCNL 2002-05)	€ 23.335,27
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32, CC. 1, 2, 7)	€ 3.299,03
INCREMENTI CCNL 2004-05 (ART. 4, CC. 1, 4, 5 PARTE FISSA)	€ 1.811,66
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2, 5, 6, 7 PARTE FISSA)	€ 1.866,81
RISPARMI EX ART. 2, C. 3, D.LGS. 165/2001	€ 0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05 - N. 1 CCNL 2008-09)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14, C. 1, CCNL 1998/2001)	€ 0,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C. 1, lett. L), CCNL 1998-2001)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C. 5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	€ 3.180,44
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	€ 2.602,10
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	€ 0,00
ALTRE RISORSE CON CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	€ 36.095,31
SOLO ENTI CON DIRIGENZA - Riduzione per Posizioni Organizzative - Destinato 2017	€ 0,00
TUTTI GLI ENTI - Incremento dello 0,20% Monte Salari 2001, se non già incluso in "Incrementi CCNL 2002-05" o già utilizzato per alte professionalità	€ 589,11
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67, CO. 1, C.C.N.L. 2016/2018	€ 36.684,42

COMUNE DI DOSOLO

TABELLA DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2024	NOTE
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 42.282,52	€ 47.874,21	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA EX ART. 1, CO. 456, L. 147/2013	-€ 1.289,12	-€ 1.289,12	
RISPARMI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO	€ 1.306,59	€ 0,00	per l'anno 2024 importo ricompreso nella costituzione del Fondo alla voce "ART. 79, CO. 2, LETT. D, CCNL 2019/2021"
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 42.299,99	€ 46.585,09	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-€ 1.306,59	-€ 6.150,46	ECONOMIE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE; ED, ALTRESI', INCREMENTI DI PARTE STABILE AI SENSI DELL' ART. 67, COMMA 2, LETT. A) E B), DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018; ED INCREMENTI DI PARTE STABILE AI SENSI DELL' ART. 79, COMMA 1, LETT. B) E D), COMMA 1-BIS, DEL C.C.N.L. DEL 16/11/2022; ED INCREMENTI DI PARTE VARIABILE AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL C.C.N.L. DEL 16/11/2022;
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O. IMPUTATE A BILANCIO	€ 20.768,75	€ 20.768,75	
FONDO STRAORDINARIO DELL'ANNO	€ 1.306,59	€ 1.306,59	
TOTALI DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23, CO. 2, D.LGS. 75/2017	€ 63.068,74	€ 62.509,97	
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE ANNO 2016 (ART. 23, CO. 2, D.LGS. 75/2017)	€ 0,00		



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2024 / 169

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/04/2024

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2024 / 169

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☐ non necessita di copertura finanziaria;
- ☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì, 12/04/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)